

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice di pace, dott.ssa Donata Di Chiara, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 204/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili con conclusioni precisate dalle parti alla udienza del 24.06.2024 e vertente

T R A

A [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]

[REDACTED]

- attore

E

M [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]

[REDACTED]

- convenuto

E

[REDACTED] ASSICURA S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo

CONCLUSIONI

All'udienza del 24.06.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. [REDACTED] Ad [REDACTED] assumendo che due cani di proprietà di Mo [REDACTED] avevano azzannato e provocato la morte di due gatti di sua proprietà, conveniva in giudizio il sig. M [REDACTED] [REDACTED] al fine di sentir pronunciare la condanna dello stesso, ex art. 2052 e 2043 c.c., ad un risarcimento quantificato in via forfettaria in € 5.000,00.

Regolarmente costituitosi in giudizio, il sig. [REDACTED] Mo [REDACTED] chiedeva preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in causa

la [REDACTED] Assicura s.p.a con la quale aveva stipulato polizza per la "protezione rischi da animali".

Deduceva, poi, la propria carenza di legittimazione passiva, declinando sul punto qualsivoglia profilo di responsabilità in merito ai danni lamentati dall'attore.

Precisava, infatti, che: " ... *all'epoca dei presunti fatti tuttavia, il sig. Mo[REDACTED] non aveva più la custodia del cane, poichè in virtù della separazione legale dalla moglie, e il rilascio della casa coniugale già nel 2020, la casa familiare, con ogni pertinenza, è rimasta nell'esclusiva disponibilità e custodia della moglie, sig.ra [REDACTED] [REDACTED]...*"

Eccepiva, poi, il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore, lamentando sul punto la carenza di prova in ordine al diritto di proprietà vantato dallo stesso sui gatti raffigurati nelle riproduzioni fotografiche allegate all'atto introduttivo del giudizio.

Chiedeva, comunque, nel merito il rigetto delle domande spiegate da parte avversa perché infondate in fatto ed in diritto.

Veniva, quindi, autorizzata la chiamata in giudizio di [REDACTED] Assicura s.p.a la quale, ritualmente evocata in giudizio, provvedeva a costituirsi depositando comparsa con la quale eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attore, il difetto di legittimazione passiva del convenuto Mo[REDACTED] e l'inoperatività della copertura assicurativa, chiedendo, comunque, nel merito il rigetto delle avverse domande.

La causa veniva istruita con la produzione di documenti e con l'espletamento di prova testimoniale.

All'udienza del 24.06.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti come da verbale in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice non risulta meritevole di accoglimento.

Va, infatti, dichiarata la carenza di legittimazione passiva di Mo[REDACTED] [REDACTED]

Recita l'art. 2052 c.c., applicabile al caso di specie: "*Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso è*

responsabile dei danni cagionati dall'animale sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito salvi che provi il caso fortuito". La giurisprudenza in materia ha, poi, chiarito che: *"In tema di danni provocati da animali (ex art. 2052 c.c.) se vi è dissociazione fra proprietario e custode, la responsabilità grava sul secondo e non sul primo, fermo restando che per custode si intende non chi detenga l'animale per conto e nell'interesse del proprietario (quale il dipendente, lo stalliere, etc.), bensì chi lo gestisce autonomamente e in modo indipendente. In ogni caso non è da escludere che la responsabilità del proprietario dell'animale o del temporaneo utilizzatore possa concorrere a diverso titolo ex art. 2043 c.c. e previo accertamento dei relativi presupposti."* (Tribunale Pavia, sez. III, 12/05/2022, n. 662)

Ed ancora: *"La responsabilità del proprietario dell'animale prevista dall'art. 2052 cod. civ., essendo alternativa rispetto a quella del soggetto che ha in uso o in custodia l'animale, è esclusa in tutti i casi in cui il danno sia cagionato mentre l'animale, in virtù di un rapporto anche di mero fatto, sia utilizzato da altri o sia da questi tenuto in custodia, con il consenso del proprietario. La responsabilità del custode, inoltre (come quella del proprietario) è di natura oggettiva, conseguente al mero rapporto di fatto con l'animale e non dipendente da una sua colpa o dolo. Nel caso di specie è pacifico ed incontestato che il cane, di proprietà dell'appellata, era in custodia dell'appellante. Di conseguenza è esclusa, nella causazione del danno, la responsabilità della proprietaria"* (Corte appello Campobasso, 25/07/2017, n. 285)

Dall'esame della suddetta esegesi giurisprudenziale, emerge, quindi, con chiarezza, che, poiché ai sensi dell'art. 2052 c.c. la responsabilità grava sul proprietario dell'animale *"o su chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso"*, quando vi sia dissociazione fra proprietà e custodia la responsabilità grava sul custode e non sul proprietario, intendendosi per *"custode e responsabile"* non chi detenga l'animale per conto e nell'interesse del proprietario, ma chi lo gestisca autonomamente e in

modo indipendente, in vista del perseguimento di un interesse proprio ed autonomo rispetto a quello del proprietario. (in tal senso Cassazione civile, sez. III, 11/12/2012, n. 22632)

Questi i dati normativi e giurisprudenziali alla luce dei quali va apprezzata la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ebbene, gli esiti della espletata attività istruttoria hanno consentito di acclarare che, all'epoca dei fatti per cui è causa, il sig. Mo [REDACTED] non aveva più la custodia dei due cani (come rilevato dall'attore) o dell'unico cane (come dallo stesso asserito), poichè in virtù della separazione legale dalla moglie e il rilascio della casa coniugale già nell'anno 2020, la casa familiare era rimasta nell'esclusiva disponibilità e custodia della moglie, sig.ra [REDACTED] cui era stato affidato l'animale domestico.

Sebbene, il cane non possa essere considerato "*pertinenza*", purtroppo, ai fini del decidere soccorrono le risultanze della prova testimoniale esperita in corso di causa.

Ed invero, all'udienza del 29/01/2024, la sig.ra [REDACTED] ex coniuge del Mo [REDACTED] escussa come testimone, ha, infatti, confermato che il cane vive nel giardino della casa coniugale alla stessa assegnato, circostanza questa, peraltro, documentalmente comprovata.

Ne deriva, pertanto, che eventuali profili di responsabilità nascenti dai fatti rassegnati dall'attore dovrebbero essere ascritti, ove dimostrati, in capo al soggetto, [REDACTED] che, al momento dell'evento, aveva in custodia il cane.

Ne deriva, pertanto, il difetto di legittimazione passiva di Mo [REDACTED] [REDACTED] in ordine alla pretesa risarcitoria spiegata da Ac [REDACTED] [REDACTED]

L'accoglimento di tale motivo di gravame assorbe le altre censure e dispensa dall'esame delle stesse.

In considerazione della peculiarità della questione trattata e delle difficoltà probatorie caratterizzanti la domanda attorea, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiara il difetto di legittimazione passiva di Mo [REDACTED] e, per l'effetto rigetta la domanda spiegata da Ad [REDACTED] nei confronti di Mo [REDACTED] spese di lite compensate.

Così deciso in Palermo il 27 Giugno 2024

Il giudice di pace
dott.ssa Donata Di Chiara